

Argentario Calisio Volley
Via Cavalieri 3
38122 TRENTO
C.F. E P.IVA 01614000220

Verbale di Assemblea Straordinaria del 10 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 19.00, presso i locali del ristorante pizzeria Acquablu di Ravina di Trento, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica " ARGENTARIO CALISIO VOLLEY.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 17 del vigente statuto sociale il Sig. Weiss Piercarlo, verbalizza il Sig. Detassis Maurizio.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 12 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. aggiornamento dello Statuto sociale alle nuove norme Enti Terzo Settore

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per aggiornarlo alle nuove disposizioni di Legge per gli Enti del Terzo Settore.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, soffermandosi sugli articoli modificati.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo modificato, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura della bozza di statuto viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime

Delibera

- di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. (allegato A)

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente.


Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Detassis Maurizio



Il Presidente
Weiss Piercarlo



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	PAGAMENTO DEL
IPOT.	C/O 21 GIU. 2024
VOL. F. S. E. N. S. E.	REG. TO IL
BOLLO	928
DIS.	SERIE 3
TOTALE	

ADDEBITO (*)
Antonio Trone
*) firma su delega del Direttore Provinciale



Allegato A
STATUTO
ARGENTARIO CALISIO VOLLEY



Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata " ARGENTARIO CALISIO VOLLEY Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'associazione ha sede legale in Trento (TN) Via Cavalieri 3. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 (Scopo)

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della **PALLAVOLO**, e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. In particolare, l'associazione ha per oggetto:
 - l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, della FIPAV e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
 - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
 - l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
 - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
 8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
 9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, della FIPAV, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
 10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

Art. 3 (Durata)

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 (Ammissione dei soci)

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, Federazione Italiana Pallavolo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda al consiglio direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del socio.

L'associazione s'impegna a tesserare alla Federazione Italiana Pallavolo tutti i propri atleti, tecnici e dirigenti.

Art. 5 (Soci e loro categorie)

I soci si distinguono in:

- a. soci fondatori, coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dando vita all'associazione;
- b. soci atleti, coloro che svolgono attività agonistica e sportiva;
- e. soci ordinari, coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli associati è illimitato.

Art. 6 (Diritti dei soci)

Tutti i soci hanno eguali diritti e possono:


- a. frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione;
- b. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'associazione e da altri enti sotto i colori dell'associazione;
- c. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione;
- d. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al consiglio direttivo;
- e. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- f. esercitare il diritto di voto per l'elezione del consiglio direttivo;
- g. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 16 del presente statuto;
- h. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.

Tutti i soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 7 (Doveri dei soci)

Tutti i soci hanno il dovere di: a. osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva; b. mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e al di fuori di essa; c. versare puntualmente le quote sociali stabilite dal consiglio direttivo; d. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Art. 8 (Decadenza dei soci)



I soci cessano di appartenere alla associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria;
- b. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto;
- e. decesso.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3 assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 9 (Organi)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Art. 10 (Funzionamento dell'assemblea)

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante dell'associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'assemblea possono essere modificate solo da una successiva assemblea.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere indetta dal consiglio direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute, di norma, dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è



fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 (Diritti di partecipazione)

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 12 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria viene convocata, a cura del consiglio direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria o elettronica da parte del presidente almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale o attraverso la pubblicazione sul sito web dell'associazione.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 13 (Validità assembleare)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

Tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, deliberando con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 c.c. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria viene convocata, a cura del consiglio direttivo, mediante comunicazione

postale ordinaria o elettronica da parte del presidente almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale o attraverso la pubblicazione sul sito web dell'associazione.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- d. scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 15 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento
- e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla
- votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.



Art. 16 (Elezione delle cariche sociali)

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi della associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'assemblea dei soci.

- a. Il consiglio direttivo dell'associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'assemblea sociale.
- b. Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- c. Il vicepresidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente.

Art. 17 (Eleggibilità e incompatibilità)

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- a. non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.
- b. non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c. non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.

Art. 18 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un numero non inferiore di 3 (tre) componenti, determinato dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo elegge fra i propri componenti:

1. il presidente;
2. il vicepresidente;
3. il segretario/tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica TRE anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del presidente. Qualora un componente del consiglio direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'assemblea dei soci, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal consiglio direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando:

- a. l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e il bilancio preventivo;

b. qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi l'ordinaria amministrazione fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto

Art. 19 (Convocazione direttivo)

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 20 (Compiti del consiglio direttivo)

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria ;
- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- f. adottare provvedimenti sanzionatori verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- h. stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
- i. deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- l. stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'associazione.

Art. 21 (Il presidente)

Il presidente, eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il presidente assolve i seguenti compiti:

- a. provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b. convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c. firma gli atti e ne delega la firma;
- d. convoca l'assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al vicepresidente.



Art. 22 (Il vicepresidente)

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 23 (Il segretario/tesoriere)

Il segretario/tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario/tesoriere può essere nominato dal consiglio anche tra soci non facenti parte del consiglio stesso.

La carica può essere assunta anche dal presidente o dal vicepresidente.

Articolo 24 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'assemblea. Può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

Art. 25 (Esercizio sociale e rendiconto)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° LUGLIO e terminano il 30 GIUGNO di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo redige un rendiconto economico e finanziario e un bilancio preventivo, oltre a una relazione tecnico-sportiva da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26 (Patrimonio sociale)

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a. da beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell' associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da enti pubblici e privati.

2. Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- b. dalle attività svolte di cui all'art. 2 ;
- c. dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione o ogni eventuale entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale;
- d. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale e abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Art. 27 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Pallavolo .

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Italiana Pallavolo, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Trento.

Art. 28 (Modifiche dello statuto sociale)

Il presente statuto può essere modificato soltanto da un'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 29 (Scioglimento dell'associazione)

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'associazione, il consiglio direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i 3/4 dei voti favorevoli dei soci aventi diritto

al voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 30 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. c.c.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita e approvata ogni variazione che il Coni o le federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva alle quali l'associazione sportiva dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro statuti e ai regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Trento, 10 GIUGNO 2024

Il Presidente
Weiss Piercarlo



Il Segretario
Detassis Maurizio

